



CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

OGGETTO: Cancellazione d'ufficio dal R.I. di società di capitali in scioglimento ai sensi dell'art. 40 comma 5, del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76, convertito con mod. dalla Legge 11.09.2020 n. 120 – Sede di Arezzo

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
DOTT. MARIO DEL SECCO

- Visto l'art. 4, comma 2 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165;
- Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 14/2022 adottata nella seduta del 04.02.2022 con la quale sono state definite le Aree Dirigenziali della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo-Siena con relativa assegnazione delle Posizioni Dirigenziali;
- Vista la Deliberazione della Giunta Camerale n. 3/2022 adottata nella seduta del 04.02.2022 con la quale è stato nominato Conservatore del Registro Imprese il Dott. Mario Del Secco;
- Vista la Determinazione del Segretario Generale f.f. n. 47 del 30.12.2021 con la quale sono stati rinnovati, per l'anno 2022, gli incarichi di Posizione Organizzativa della Camera di Commercio di Arezzo-Siena;
- Vista la Legge del 29.12.1993 n. 580 s.m.i., recante "Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura" e, in particolare l'art.8;
- Visto il D.P.R. 7.12.1995, n. 581 s.m.i., recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580", in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del c.c.;
- Vista la Legge 02 novembre 2000 n. 340 s.m.i., recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";
- Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241 s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Visto il 2° comma dell'art. 40 del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76, conv. in Legge con modific. 11.09.2020 n. 120, che ha introdotto nuove cause di scioglimento delle società di capitali e, in particolare, dispone che *"è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa*



presentazione all'ufficio del Registro delle Imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro Imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortile a responsabilità limitata";

- Richiamata la propria determinazione n. 94 del 12.09.2022, pubblicata all'Albo camerale on line dal 13.09.2022 al 12.11.2022 e in modo permanente nella sezione del "Registro Imprese – Cancellazioni d'ufficio", con la quale veniva disposto lo scioglimento delle società indicate nell'elenco Allegato A), avendo accertato per ciascuna di esse, l'esistenza di una delle cause di cui al 2 comma dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020;
- Considerato che, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 40 del D.L.76/2020, e di quanto previsto nella determinazione del Conservatore R.I. n. 73 del 15.07.2022, il procedimento è stato avviato con la pubblicazione all'Albo camerale on line della Determinazione n. 94/2022, contestualmente all'Avviso n. 6 del 12.09.2022, rivolto agli amministratori delle società di capitali di cui all'elenco allegato A), invitandoli a presentare formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività o ad effettuare i depositi obbligatori previsti dalla legge, assegnando un termine di 60 (sessanta) giorni, nonché, pubblicato in modo permanente nella sezione "Registro Imprese – Cancellazioni d'ufficio" del sito istituzionale;
- Verificato che, in pendenza del termine assegnato, non sono pervenute ad oggi, per la quasi totalità delle imprese interessate, formali e motivate istanze di prosecuzione dell'attività, né le società coinvolte hanno provveduto ad effettuare le iscrizioni e i depositi nel R.I. ai sensi di legge;
- Effettuate, nell'ambito del citato procedimento, le dovute verifiche presso i Pubblici Registri circa la titolarità, in capo alle società, di beni iscritti, come disposto dal comma 5 dell'art. 40 del D.L. 76/2020, nonché la non intestazione di partecipazioni in altre imprese iscritte e non cessate dal R.I.;
- Verificata altresì, *"l'eventuale cessazione della P.IVA"*, come espressamente previsto nel medesimo comma 5 art. 40 D.L. 76/2020, o in caso di P.IVA in essere, la mancanza di denunce fiscali negli ultimi 5 anni;
- Preso atto che, i comma 6 e 7 dell'art. 40 del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 (conv.in Legge con modific. 11.09.2020 n. 120), prevedono che *"ogni determinazione del Conservatore è comunicata agli intressati entro 8 giorni dalla sua adozione, e che, contro di essa, l'interessato può ricorrere, entro 15 giorni, al Giudice del Registro*



delle Imprese”;

- Considerato che il provvedimento finale può essere notificato agli interessati, analogamente all'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/1990 e della Determinazione del Conservatore R.I. n. 73/2022, tramite affissione all'Albo Camerale on line e in modo permanente nella sezione “Registro Imprese – Cancellazioni d'ufficio” del sito istituzionale;
- Ritenuto pertanto che, a fine istruttoria, per n. 404 imprese, di cui all'aggiornato elenco Allegato A), che costituisce parte integrante della presente determinazione, sussistano i presupposti per procedere alla cancellazione d'ufficio dal R.I., ai sensi del comma 5 art. 40 del D.L.76/2020;
- Condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento Sig.ra Manuela Franchi;

D E T E R M I N A

1. di disporre, per i motivi di cui in premessa, la cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese delle società di capitali di cui all'aggiornato elenco Allegato A), che costituisce parte integrante della presente determinazione, ai sensi dell'art. 40, comma 5 del D.L. 76/2020 conv. con mod. dalla L. 120/2020;
2. di disporre che la notificazione della comunicazione di cui al punto precedente avvenga, nel rispetto della Legge 241/1990, tramite affissione all'Albo Camerale on line per 15 (quindici) giorni e in modo permanente nella sezione del “Registro Imprese – Cancellazioni d'ufficio” del sito istituzionale;
3. di procedere, in caso di mancata opposizione da parte degli interessati nei termini previsti, all'iscrizione del presente provvedimento nel Registro Imprese, tramite procedura massiva, con conseguente cancellazione d'ufficio dal R.I. delle imprese di cui all'elenco aggiornato Allegato A), con gli effetti estintivi previsti dal c.c.

Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Manuela Franchi

Il Conservatore Registro Imprese

Dott. Mario Del Secco